



REP. 79/2024 del
19/12/2024

CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali

TRA

il Politecnico di Bari, in seguito denominato "Politecnico", con sede legale in via Amendola 126/B, 70126 Bari, P.IVA 0431530723, C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco CUPERTINO;

E

L'Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET Puglia", con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'Ing. Raffaele SANNICANDRO, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ASSET;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile.
- Il Politecnico ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica e l'attività didattica e di formazione di alto livello attraverso i propri dipartimenti e servizi; più in particolare lo



Statuto all'art. 56 comma 1 prevede, tra l'altro, lo sviluppo di relazioni con istituzioni di ricerca e cultura nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con i soggetti pubblici e privati;

- L'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio", è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

Considerato che:

- Con DGR 31.01.2018 n. 107 la giunta regionale ha approvato lo schema di "Accordo Quadro di Collaborazione Istituzionale con ASSET e Politecnico di Bari per la Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali"
- Con Determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 28/2018 del 22.02.2018 è stato approvato lo Schema di Accordo Quadro di collaborazione istituzionale tra ASSET e Politecnico di Bari;
- L'art. 5 del suddetto Accordo Quadro stabilisce la durata triennale dell'accordo a partire dalla data di sottoscrizione ma risulta rinnovabile in base alle reciproche esigenze;
- Pur essendo trascorsi tre anni dalla sottoscrizione tra ASSET e Politecnico di Bari vi è un'intensa collaborazione e, in particolare, vi sono collaborazioni, attivate mediante Accordi di Attuazione, le cui attività sono tuttora in corso;
- Inoltre le parti intendono instaurare ulteriori accordi di collaborazione volti a perseguire interessi comuni nell'ambito della ricerca applicata e della progettazione;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, l'ASSET non offre beni e servizi sul mercato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione



1. L'ASSET e il Politecnico di Bari intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica-tecnologica su temi di ricerca di comune interesse individuati prioritamente nei settori della pianificazione territoriale, della logistica e del trasporto, della tutela ambientale e paesaggistica, della gestione del territorio e della prevenzione dei geo rischi (idrologico, sismico ed ambientale), della progettazione e gestione delle opere pubbliche, infrastrutturali e puntuali, concernenti le reti di trasporto, . Le reti idriche e gli impianti di depurazione, l'edilizia sanitaria, residenziale e la rete socio assistenziale di servizi ai cittadini, gli impianti di produzione energetica e le reti di distribuzione, le reti di connessione virtuale e i sistemi informatici innovativi. Tra le parti verranno perseguiti obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca, di consulenza e di applicazione dei risultati, al fine di sviluppare e definire, con intese operative, modalità e forme di attuazione del presente accordo. In particolare detta collaborazione scientifico-tecnologica tra le parti sarà finalizzata, a mezzo di accordi attuativi successivi, alla realizzazione dei seguenti obiettivi/attività:

- partecipazione a programmi di ricerca applicata
- partecipazione a corsi di formazione e/o master di specializzazione
- diffusione e trasferimento di tecnologie efficienti, sicure e sostenibili
- somministrazione di consulenza ed assistenza scientifico-tecnologica
- attività di laboratorio per l'esecuzione di analisi chimico fisiche
- attività di supporto alla progettazione
- Attività di certificazione dei materiali o di sistemi informativi
- Attività di studio, ricerca e informazione
- Promozione di attività curriculari, di tirocinio post-laurea e di orientamento a favore degli studenti
- Sperimentazione di specifiche azioni di accompagnamento/affiancamento agli Enti Locali nei processi di pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di promozione della mobilità sostenibile e di rigenerazione urbana

In particolare le parti mettono a disposizione, reciprocamente, competenze e personale nel settore oggetto del presente accordo. Tali attività potranno altresì essere interpretate in maniera cooperativa e convenzionale.

Art. 3 – Attuazione della Convenzione

1. Le parti, a seguito di specifica richiesta di attivazione della Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetteranno una nota informativa con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre apposito disciplinare attuativo, contenente qualora necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle previste nella presente convenzione.
2. Gli eventuali disciplinare attuativi saranno sottoscritti per il Politecnico dai rispettivi Direttori di Dipartimento interessati, mentre per ASSET dal Legale Rappresentante dell'Agenzia.

Art. 4 – Durata della Convezione

1. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi

- interventi) saranno realizzate secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
2. La Convenzione, ad ogni modo, ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento, ed è rinnovabile in base alle esigenze dei due Enti pubblici.
 3. Il termine di cui al precedente paragrafo può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 5 – Impegni tra le parti

1. Per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste all'art. 2 della presente Convenzione, il Politecnico si impegna:
 - Ad individuare il gruppo di lavoro, con indicazione di un responsabile Scientifico, che si occuperà dello svolgimento delle attività individuate;
 - Supportare ASSET attraverso le competenze scientifiche e tecnologiche proprie della struttura del Politecnico di Bari, ai fini del perfetto andamento delle attività individuate;
 - A comunicare qualsiasi cambiamento sull'iter delle attività e/o sulle variazioni interne al gruppo di lavoro;
 - A rispettare le tempistiche indicate all'interno delle note di attivazione e/o dei disciplinari attuativi;
 - A mettere a disposizione la strumentazione presente nei laboratori del Politecnico sotto la supervisione di personale esperto, qualora le attività individuate lo richiedano;
2. ASSET si impegna:
 - Ad individuare il gruppo di lavoro, con indicazione di un responsabile, che si occuperà dello svolgimento delle attività;
 - A coordinare le attività propedeutiche alle attività richieste e a comunicare al Responsabile Scientifico qualsiasi cambiamento
 - A rispettare le tempistiche indicate all'interno delle note di attivazione e/o dei disciplinari attuativi;
 - A fornire tutto il materiale necessario al corretto proseguo delle attività previste;
 - A mettere a disposizione i locali dell'Agenzia per riunioni di coordinamento e/o tirocini curriculari

Art. 6 – Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo delle attrezzature

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 7 - Movimenti finanziari

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente convenzione si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute e non come corrispettivo.
2. I ristori saranno calcolati per ciascuna singola attività di collaborazione e dettagliati all'interno degli Accordi Attuativi che saranno siglati tra le parti.
3. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni su base collaborativa su progettazioni di comune interesse non è richiesta l'emissione del DURC né alcuna forma di fatturazione.

Art. 8 – Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano a rispettare il D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, assumendo pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 4, nr. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente accordo, si rinvia alla vigente normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, ivi inclusa la disciplina di cui al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici.
2. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente atto e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate all'Agenzia per posta certificata non saranno opponibili all'Agenzia anche se diversamente conosciute.
3. La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del



50%. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Politecnico di Bari: politecnico.di.bari@legalmail.it.
- per l'Agenzia regionale ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

La presente Convenzione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritta contestualmente dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e del Politecnico di Bari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Letto, confermato e sottoscritto. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO



Firmato digitalmente da:
CUPERTINO FRANCESCO
Firmato il 16/12/2024 11:52
Seriale Certificato: 1635484
Valido dal 19/07/2022 al 19/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Direttore Generale di ASSET

Ing. Raffaele SANNICANDRO



RAFFAELE
SANNICANDRO
17.12.2024
15:07:26
GMT+02:00